

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1086 del 30 luglio 2019

"Agrienergie Venete - società agricola s.r.l.". Integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune Limena (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia ulteriore modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi e dei cereali rilasciata alla società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 - DGR n. 2429 del 14 ottobre 2010 <<"Agrienergie Venete s.a.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianto produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Limena (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.>>.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza del Comune di Limena n. 474936/2018 (protocollo regionale n. 474936 del 22 novembre 2018);

Data procedibilità istanza: 22 novembre 2018;

Indizione e convocazione Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 504037 del 11 dicembre 2018);

Spostamento convocazione Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 1257 del 3 gennaio 2019);

Convocazione secondo incontro Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 24252 del 21 gennaio 2019);

Trasmissione proposta di prescrizioni alla costruzione e all'esercizio (protocollo regionale n. 50774 del 6 febbraio 2019);

Verbali Conferenza di servizi del 16 gennaio e 13 febbraio 2019;

Comunicazione di avvenuta conclusione istruttoria (protocollo regionale n. 71765 del 20 febbraio 2019);

Sollecito trasmissione tecnica adeguamento progetto alle risultanze della Conferenza di servizi del 13 febbraio 2019 (protocollo regionale n. 198189 del 21 maggio 2019)

Acquisizione documentazione tecnica (protocollo regionale n. 207698 del 28 maggio 2019).

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR. n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2665 dell'11 settembre 2007 la società "Azienda agricola 2G" (02507370282) con sede legale e operativa in via Sabbadin 10 - Comune di Limena (PD) è stata autorizzata, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, a costruire ed esercire un impianto termoelettrico alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

In data 1° gennaio 2018 l'impianto di produzione di energia entrava formalmente in esercizio.

A seguito di contestuale richiesta di voltura all'autorizzazione unica e sua modifica e integrazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010 la società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." (CUAA 04224600280), con sede legale in via S. Francesco 18 - Comune di Limena (PD) e sede operativa in via Sabbadin, n. 10 - Comune di Limena è stata autorizzata ad apportare una variante al progetto originario, con conseguente superamento dell'efficacia della DGR n. 2665/2007.

In data 20 marzo 2013 la società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." chiedeva di apportare nuove modifiche strutturali all'impianto termoelettrico assentito, nonché una variazione della "dieta" della sezione di produzione del biogas. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1641 del 9 settembre 2014 si completava l'iter amministrativo rilasciando alla medesima Società agricola l'autorizzazione a completare l'impianto con nuovi manufatti (pre-vasca interrata, vasca di stoccaggio del separato liquido del digestato, tramoggia di carico della pollina, stazione di disinfezione dei mezzi di trasporto degli effluenti avicoli, pavimentazione con sistema di raccolta acque piovane e percolati, recinzione per separare l'impianto di biogas dall'allevamento e potenziamento mitigazione ambientale tra allevamento e impianto di biogas). Con l'occasione il soggetto istante ha ottenuto la modifica quali-quantitativa delle biomasse da utilizzare nella sezione di produzione di biogas. Agli originari prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate pari a 10.700 tonnellate all'anno tal quali, ossia il 43 % in peso della biomassa complessiva), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli) e sottoprodotti di origine biologica provenienti dall'attività di allevamento dei bovini (effluente bovino pari a 11.616 t/a t.q., ossia il 46 % in peso), la "ricetta" ha previsto l'introduzione anche di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), pari a 1.500 t/a t.q., ossia il 7 % in peso);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (residuo della essiccazione dei cereali, pari a 600 t/a t.q., ossia il 2 % in peso);
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (scarti di insalate, pari a 600 t/a t.q., ossia 2 % in peso).

Premesso tutto ciò, in data 22 novembre 2018 l'Amministrazione comunale di Limena, facendo seguito alla conclusione di un'indagine odorigena condotta nella parte settentrionale del territorio comunale chiedeva l'indizione a la convocazione della Conferenza di servizi con la quale si erano conclusi due procedimenti amministrativi di rilascio dell'autorizzazione unica, rispettivamente alla "Società agricola Tosetto s.s." (DGR n. 4063/2009) e, appunto, alla società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." (DGR n. 2429/2010). L'esito dell'indagine affidata alla ditta "Osmotech s.r.l." di Pavia, il cui lavoro si è protratto durante il primo semestre del 2018, identificava nel ciclo produttivo delle due Società agricole il disagio olfattivo segnalato dalla cittadinanza di Limena in diverse occasioni. Per cercare di porre rimedio al problema, l'Amministrazione comunale, in sede di Conferenza di servizi, avanzava delle proposte sia strutturali che gestionali (vedi **Allegato A**) da attuare da parte della società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l.". Alla conclusione dei lavori della seconda seduta della Conferenza di servizi (13 febbraio 2019) si approvava una modifica all'attuale lay-out dell'impianto (nuovo assetto della rete di raccolta dei percolati derivanti dallo stoccaggio delle biomasse vegetali, nonché delle acque di prima e seconda pioggia, nuova copertura della concimaia) e la conseguente modifica del documento prescrittivo utile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in argomento.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 20 febbraio 2019 (protocollo n. 75145) e successivo sollecito (n. 198189/2019) alla Società agricola interessata nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti la documentazione progettuale definitiva di adeguamento del lay-out dell'impianto quanto approvato in sede di Conferenza di servizi, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l.", un'ulteriore modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 200626 del 23 maggio e n. 207698 del 28 maggio 2019).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2429/2010 e s. m. e i. (DGR n. 1641/2014) con la quale la società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." è stata autorizzata a costruire un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Limena (PD);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATA:

- la disponibilità dei terreni sedime dell'impianto in Comune di Limena (PD), foglio 11, mappali n. 473 e 509 in capo alla società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." derivante da atto di identificazione catastale e compravendita, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 18 luglio 2008 al n. 15293, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21 luglio 2008, al Registro generale n. 32043 e Registro particolare n. 18407, come da atto notarile del 15 luglio 2008 a firma del dott. Corradi Cesare, notaio in Piazzola sul Brenta (PD) (Rep. n. 85303 e Racc. n. 16589);

CONFERMATO, altresì, l'ammontare complessivo delle opere da demolire - compreso il ripristino ex-ante - una volta cessata l'attività di produzione di energia in coerenza con la perizia di stima, asseverata dall'arch. Loris Lissandron, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. 1299 e giurata presso il Tribunale di Padova il 18 luglio 2013, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 253.096,32 (duecentocinquantatremilanovantasei/32);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - ◆ prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 10.700 t/a t.q. (43 % in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle

- produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- ◆ sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino), pari a 11.616 tonnellate all'anno (46 % in peso totale delle biomasse);
 - ◆ sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), pari a 1.500 t/a t.q. (7 % in peso);
 - ◆ sottoprodotti della lavorazione dei cereali (residuo della essiccazione dei cereali), pari a 600 t/a t.q., (2 % in peso);
 - ◆ sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (scarti di insalate), pari a 600 t/a t.q. (2 % in peso);
3. di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (Marca Jenbacher modello JGS 320 GS-C25) alimentato da biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale complessiva di 2,462 MW (di cui potenza elettrica di 0,999 MW e 1,245 MW_{termici}), associato a un generatore di marca Stamford e), modello PE 734 C2 e);
 4. di autorizzare l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Az. Agricola 2G";
 5. di confermare in capo alla società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." (CUAA 04224600280), con sede legale e operativa in via Sabbadin, 10 - Comune di Limena (PD), al completamento della costruzione e all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2., 3. e 4., nel Comune di Limena (PD), foglio 11, mappale n. 473, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo, n. 233539/48.24 del 27 aprile 2010, n. 329439/48.24 del 14 giugno 2010, n. 122894 del 20 marzo 2013, n. 222882 del 27 maggio 2013, n. 246578 del 10 giugno 2013, n. 399119 del 23 settembre 2013, n. 85783 del 27 febbraio 2014, n. 254927 del 12 giugno 2014, n. 207698 del 28 maggio 2019);
 6. di confermare, inoltre, il punto n. 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010, con il quale la medesima società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." è autorizzata alla costruzione e dell'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 565 kW), a servizio:
 - ◆ della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, (350 kW);
 - ◆ delle strutture agricolo-produttive - stalla, sala mungitura e idropulitrice, (30 kW)
 - ◆ dello spaccio aziendale dell'"Azienda agricola 2G" (40 kW);
 - ◆ della somministrazione di calore alle abitazioni dei componenti la Società agricola Agrienergie Venete e l'Azienda agricola 2G (145 kW),
pari a complessivi 2.542,5 MWh/anno (25,5 % della producibilità termica potenziale di 9.960 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Limena (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 11°, mappali nn. 473, 474, 475, 509 e 511, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 152220 dell'8 aprile 2014 e n. 254927 del 12 giugno 2014;
 7. di confermare il punto n. 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010, con il quale la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna denominata "Az. Agricola 2G" e il punto di connessione alla rete su linea MT esistente compresa nel tratto tra la cabina Limena "Ceresara" e cabina Limena "Sabbadin", ubicata nel territorio del Comune di Limena (PD), foglio 11, mappali n. 473 e 509, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 420735/48.24 del 25 luglio /2007;
 8. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato al punto 7. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 2429 del 14 ottobre 2010 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
 9. di comunicare, alla società "Agrienergie Venete - società agricola s.r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti;
 10. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1641 del 9 settembre 2014;
 11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
 14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.